

Principali aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008
Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

CIRCOLARE INFORMATIVA

Aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gentile Cliente,

con la presente informativa si riepilogano le principali novità normative di interesse per le aziende, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte:

- Dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del D.L. 31 ottobre 2025 n. 159, ai chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 1/2026;
- Dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 2 del 28 maggio 2026 in materia di esposizione prolungata al sole e alle linee di indirizzo regionali;
- Dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34 in materia di obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile;
- Dal D.M. 01/09/2021 riguardante gli obblighi in materia di sorveglianza e manutenzione antincendio;
- Dalla CEI EN IEC 62305-2 riguardante la protezione contro i fulmini.

Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) per formazione e sorveglianza sanitaria

La Legge 198/2025 prevede che le competenze acquisite a seguito delle attività formative in materia di salute e sicurezza e le idoneità sanitarie dei lavoratori confluiscono nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL).

Ciò significa che visite mediche, corsi, aggiornamenti, abilitazioni e attestati non sono più semplicemente documenti che il lavoratore o l'azienda conservano, ma informazioni destinate a confluire in un sistema strutturato e tracciabile.

Il FEL è già attivo e, seppur la Legge ne preveda l'attuazione entro il 30/06/2026, siamo in attesa dei decreti attuativi che ne determineranno la piena operatività.

Si consiglia, prima dell'attuazione dei decreti, di verificare la completezza degli attestati di formazione e addestramento, delle visite mediche e di programmare l'aggiornamento di eventuali posizioni carenti.



Aggiornamento degli RLS nelle aziende fino a 15 lavoratori

L'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS viene esteso anche alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Per tali aziende, le modalità dell'aggiornamento dovrà essere di almeno 4 ore all'anno salvo diverse disposizioni regolate dal CCNL

Restano immutate le previsioni per le aziende con più di 15 lavoratori:

- 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori;
- 8 ore annue per quelle oltre i 50 lavoratori.



Formazione iniziale entro 30 giorni nel settore turistico-ricettivo e nella somministrazione di alimenti e bevande

Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista una specifica disciplina: la formazione e l'addestramento iniziali possono essere completati **entro 30 giorni dall'assunzione**. Per meglio specificare il **rapporto lavorativo può cominciare prima del completamento integrale del percorso formativo in conformità all'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025**, ma il lavoratore deve comunque ricevere prima dell'inizio attività le conoscenze essenziali per poter operare in sicurezza.



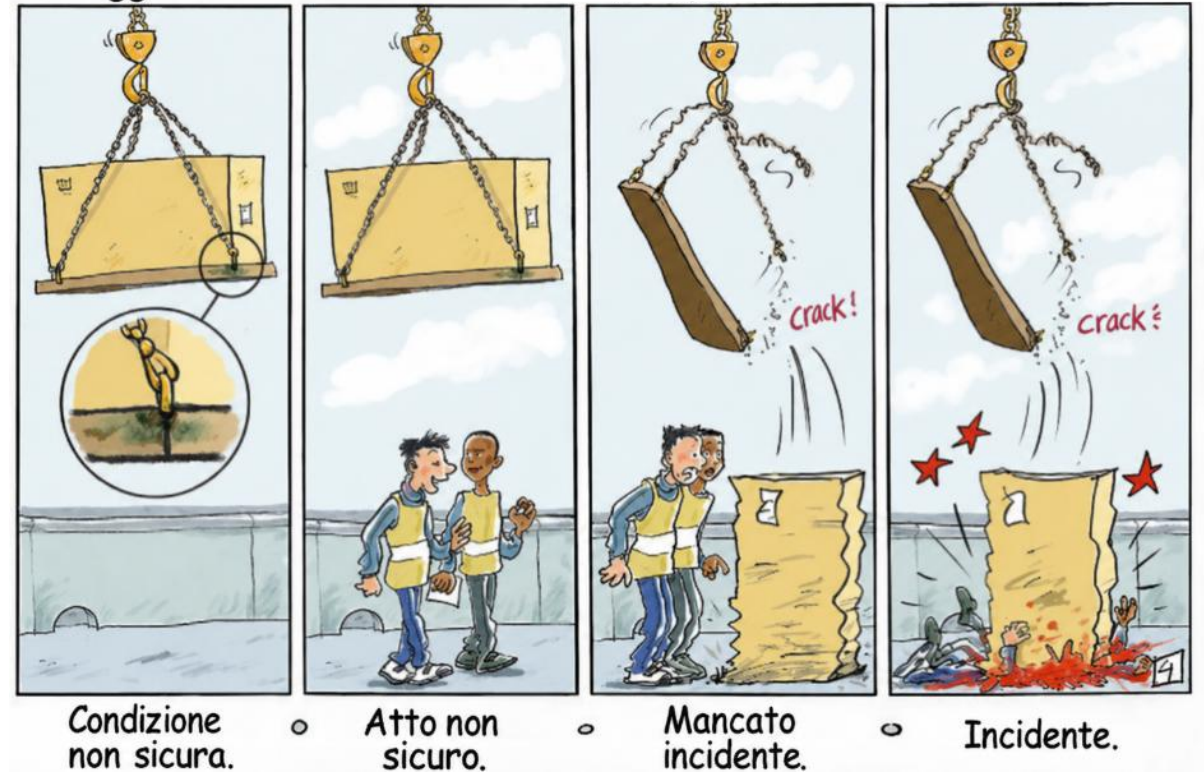
Gestione dei Near Miss (mancati infortuni) per aziende con più di 15 lavoratori

La Legge 198/2025 introduce l'obbligo riguardante il tema dell'identificazione, registrazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni — cosiddetti “Near miss” — per le aziende con più di 15 lavoratori.

In particolare, la norma prevede che siano definite specifiche modalità operative per le imprese con più di 15 dipendenti, per identificare e segnalare i Near miss, al fine di favorire la prevenzione degli infortuni.

Alla data odierna non risultano ancora emanate le linee guida operative dell'INAIL e i relativi provvedimenti attuativi.

l'attrezzatura di sollevamento arrugginita



Appalti, subappalti, badge di cantiere e patente a crediti

In tale ambito, è previsto che la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 riporti anche il codice fiscale o la partita IVA e l'indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto.

È inoltre prevista l'introduzione di una tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, dotata di codice univoco anticontraffazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, subordinatamente all'adozione del relativo decreto attuativo.

Sono state inoltre introdotte modifiche alla disciplina della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare sono aumentati i limiti sanzionatori per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 Ottobre 2025.



Scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri e lavori in quota

Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto oppure di una gabbia di sicurezza.

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026. La Circolare INL precisa inoltre che, per le scale già installate prive di gabbia, occorre verificare l'aggiornamento delle procedure di utilizzo e la messa a disposizione di idonei sistemi di protezione individuale.

Per i lavori in quota è ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza). In subordine si ricorre ai sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico: sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso e posizionamento mediante funi e arresto caduta.



Sorveglianza sanitaria, alcol e sostanze stupefacenti

La Circolare INL evidenzia che i controlli sanitari cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli svolti in fase pre-assuntiva.

Sono inoltre introdotte novità in tema di promozione della prevenzione oncologica da parte del medico competente e viene prevista la possibilità di visita medica, prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, per le attività a elevato rischio infortuni individuate dalla normativa.

È prevista anche la revisione, entro il 31 dicembre 2026, delle condizioni e modalità per l'accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.



Rischio calore e radiazione solare - Ordinanza Regione Toscana n. 2/2026 e Linee di indirizzo regionali

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 2 del 28 maggio 2026 dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale, per le attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave.

Il divieto si applica nei soli giorni in cui la mappa Workclimate riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12:00 segnala un livello di rischio "ALTO", qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.

L'Ordinanza raccomanda inoltre, per tutte le lavorazioni all'aperto e per quelle in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne, il rispetto delle Linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Si consiglia di: effettuare la valutazione del rischio della propria attività, con l'applicazione delle misure organizzative e di prevenzione, oltre che a monitorare quotidianamente la mappa Workclimate nei periodi a rischio; il sito dà già dei suggerimenti in base alla previsione.

Misure organizzative e attività di riferimento

In caso di rischio moderato o alto, se sono previste attività fisiche intense e/o moderate, devono essere attuate misure organizzative quali:

rimodulazione degli orari, incremento delle pause, disponibilità di acqua, riduzione dei carichi di lavoro fisico e sospensione delle attività outdoor nelle fasce orarie più critiche.



Per attività fisica moderata si intendono attività come: lavoro sostenuto con mani e braccia; lavoro con braccia e gambe; lavoro con braccia e tronco; spingere o tirare carri leggeri o carrie; camminare a velocità compresa tra 3,5 e 5,5 km/h; posa di mattoni; montaggio di veicoli.

Per attività fisica intensa si intendono attività come: lavoro intenso con braccia e tronco; lavoro che richiede l'uso di asce o pale per spalare o scavare a ritmo intenso; lavorare con martello; segare, piallare o scalpellare legno duro; falciatura a mano, scavo; camminare a una velocità tra 5,5 e 7,0 km/h; spingere o tirare carri e carrie con carichi pesanti; disporre blocchi di cemento; salita ripetuta di scale a gradini o a pioli.

Formazione, addestramento e verifica dell'efficacia della formazione

Ricordiamo alcune novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 entrato in vigore a maggio 2026:

- La formazione del lavoratore dovrà avvenire prima dell'inizio dell'attività lavorativa (il primo giorno di assunzione);
- Il preposto aziendale dovrà seguire in presenza o in videoconferenza corsi della durata di 12 ore con aggiornamenti biennali della durata di 6 ore;
- La formazione può essere erogata da soggetti formatori istituzionali, organismi paritetici, associazioni sindacali e da agenzie formative accreditate dalla Regione con più di tre anni di esperienza documentata. Il datore di lavoro può svolgere formazione solo limitatamente ai propri lavoratori, dirigenti e preposti;
- La verifica dell'efficacia della formazione nel tempo durante lo svolgimento della prestazione lavorativa può essere svolta dai preposti o direttamente dal datore di lavoro mediante checklist e/o questionari;
- Addestramento sul campo tracciato mediante registro anche informatizzato che indichi procedure, dispositivi di protezione individuali e attrezzature.



Smartworking

Dal 07 aprile 2026 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge n. 34/2026, Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L'informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell'impresa, con particolare riguardo all'uso dei videotermini. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione.



Antincendio - Manutentori antincendio qualificati e registro

Ricordiamo a tutti che:

- Deve essere istituito per tutte le attività il registro dei controlli antincendio che deve essere correttamente compilato dal manutentore per ogni tipo di impianto e attrezzatura;
- Di solito all'interno di tale registro sono previste anche le registrazioni che dovranno avvenire con cadenza almeno mensile relative alla sorveglianza antincendio (controllo visivo) che deve essere svolta dal responsabile antincendio e/o dagli addetti antincendio anche con frequenza giornaliera.

Inoltre, dal 25/09/2026 ogni attività di manutenzione su impianti antincendio potrà essere svolta da professionisti qualificati e iscritti nell'elenco ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

a partire da tale data i committenti pubblici e privati dovranno controllare che i tecnici incaricati siano in possesso della qualifica ad operare sui presidi e impianti antincendio in qualità di manutentori.



Nuova CEI EN IEC 62305-2 – Gestione del rischio e protezione contro i fulmini

L'ultima versione della CEI EN IEC 62305-2 prevede che sia effettuata la valutazione del rischio da fulminazione.

Tale valutazione deve essere aggiornata con periodicità quinquennale.

Chi ha già provveduto alla valutazione deve verificare la rispondenza del valore di riferimento del numero medio di fulmini a terra per chilometro quadrato e, se necessario, procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento.

Prato, 11/06/2026

